

Esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017.

N. 18069 di repertorio

N. 8006 di raccolta

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei nel mese di maggio il giorno ventidue

- 22 maggio 2026 -

in Castenedolo (Bs) nel mio studio in via Brescia n. 43.

Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Castenedolo (Bs), iscritto al Collegio Notarile di Brescia, alla presenza delle testimoni a me note ed idonee, come mi confermano, Straini Angela nata a Gavardo (Bs) l'8 agosto 1978, residente in Prevalle (Bs), Via Mazzini n. 41/F, Cossa Silvia nata a Montichiari (Bs) l'8 agosto 1983, residente in Montichiari (Bs), Via Cerlungo n. 86, sono presenti:

MAZZONCINI RENATO nato a Brescia il 13 gennaio 1968, residente in Brescia via Ronchi San Francesco di Paola n. 32, codice fiscale MZZ RNT 68A13 B157V;

GUERRA CRISTINA nata a Brescia il 17 agosto 1967, residente in San Felice del Benaco (Bs) via delle Balze n. 7, codice fiscale GRR CST 67M57 B157C, che dichiarano di essere coniugi in regime di separazione dei beni;

MAZZONCINI ROBERTO nato a Milano il 18 giugno 1998, residente in Brescia via Ronchi San Francesco di Paola n. 32, codice fiscale MZZ RRT 98H18 F205R, che dichiara di essere di stato civile libero (celibe);

MAZZONCINI GIOVANNI nato a Milano il 17 luglio 2000, residente in San Felice del Benaco (Bs) via delle Balze n. 7, codice fiscale MZZ GNN 00L17 F205V, che dichiara di essere di stato civile libero (celibe);

MAZZONCINI JACOPO nato a Brescia il 2 luglio 2003, residente in San Felice del Benaco (Bs) via delle Balze n. 7, codice fiscale MZZ JCP 03L02 B157B, che dichiara di essere di stato civile libero (celibe).

Detti comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiedono per quanto segue.

1) MAZZONCINI RENATO, GUERRA CRISTINA, MAZZONCINI ROBERTO, MAZZONCINI GIOVANNI e MAZZONCINI JACOPO

dichiarano di costituire

come con quest'atto costituiscono

ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"), degli artt. 14 e seguenti del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Fondazione, denominato

"FONDAZIONE EQUILIBRI - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"

con sede in **Brescia** ed indirizzo stabilito, ad ogni fine di legge, in via Ronchi San Francesco di Paola n. 32.

Il cambiamento dell'indirizzo nel detto Comune non comporterà modifica statutaria, ma unicamente onere di comunicazione dell'indirizzo aggiornato ai sensi di legge.

La Fondazione potrà dotarsi di uffici, strutture organizzative e sedi secondarie altrove sia in Italia che all'estero.

2) La Fondazione ha durata indeterminata ed opera nell'ambito territoriale nazionale e sovranazionale.

3) La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione opera gratuitamente nel settore della beneficenza e si propone di svolgere prevalentemente le attività previste all'articolo 5, D.Lgs. 117/2017, lett. u) e s.m.i., di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 37 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., con particolare attenzione agli ambiti dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura e della ricerca, del benessere, dell'ambiente e della sostenibilità, delle pari opportunità, della divulgazione di tecniche e sistemi per lo sviluppo delle comunità sociali svantaggiate nei rispettivi territori.

La Fondazione potrà altresì operare a titolo gratuito direttamente in altri ambiti ed attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. quali:

- * interventi e servizi sociali [lett. a)];
- * prestazioni socio-sanitarie [lett. c)];
- * educazione, istruzione e formazione professionale [lett. d)];
- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio [lett. f)];
- * formazione universitaria e post-universitaria [lett. g)];
- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h)];
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i)];
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l)];
- * cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [lett. n)];
- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [lett. p)];

* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [lett. q)];

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lett. r)];

* agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [lett. s)];

* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lett. v)];

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lett. w)];

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lett. z)].

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto integrative delle stesse, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale e per la sua attuazione, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere la raccolta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del fondo di dotazione e al fondo di gestione - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

b) assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono e promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed

iniziative di utilità sociale per le finalità della Fondazione;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via esemplificativa, l'acquisto a qualsiasi titolo di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;

e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e/o borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4) La Fondazione è retta dallo statuto costituito da n. 24 (ventiquattro) articoli, il cui testo viene infra riportato integralmente.

5) Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito da conferimenti in denaro dei Fondatori;

b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti con espressa destinazione a incremento del patrimonio di dotazione;

c) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione a incremento del patrimonio di dotazione;

d) da lasciti ed elargizioni effettuate da Enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del

patrimonio di dotazione;

e) dalle rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione che con delibera del Consiglio di Gestione siano destinati a incrementare il patrimonio.

I criteri cui si ispira la gestione del patrimonio sono indicati all'art. 6 dello statuto infra riportato.

6) I Fondatori provvedono a dotare la Fondazione del patrimonio iniziale minimo di legge con un fondo di dotazione pari ad euro 30.000,00 (trentamila/00), versato in denaro a mezzo bonifico bancario istantaneo FinecoBank S.p.A. effettuato in data odierna, TRN: 2605223223696006480320000000IT, su conto corrente dedicato intestato a me notaio ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b), Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. (bonifico del maggior importo di Euro 35.000,00 essendo stato versato dai fondatori un ulteriore importo di Euro 5.000,00 rispetto alla dotazione patrimoniale dell'ente per assolvere a onorari e oneri di costituzione tutti, come essi qui confermano).

Io notaio rogante, dopo l'iscrizione dell'ente nel RUNTS, provvederò a' sensi di legge a versare la detta somma di Euro 30.000,00 al rappresentante legale mediante consegna allo stesso di assegno circolare tratto sul conto corrente dedicato a me intestato, ove la somma risulta accreditata con valuta odierna, intestato alla Fondazione Equilibri - Ente Filantropico del Terzo Settore, da depositare a sua cura su conto corrente intestato all'ente medesimo.

7) Sono qui nominati quali organi della Fondazione:

7.1) il Comitato dei Fondatori (organo di indirizzo), costituito dai cinque Fondatori **MAZZONCINI RENATO, GUERRA CRISTINA, MAZZONCINI ROBERTO, MAZZONCINI GIOVANNI e MAZZONCINI JACOPO**, disciplinato dall'art. 12 dello statuto;

7.2) il Consiglio di Gestione (organo di amministrazione) costituito - e disciplinato dall'art. 13 dello statuto - dal Presidente della Fondazione nominato in persona di **GUERRA CRISTINA** e dai seguenti n. 4 (quattro) componenti:

MAZZONCINI RENATO, MAZZONCINI ROBERTO, MAZZONCINI GIOVANNI e MAZZONCINI JACOPO, con precisazione che **MAZZONCINI JACOPO** viene designato quale Segretario e che **MAZZONCINI ROBERTO** viene designato quale Tesoriere.

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto infra riportato, tutte le suddette cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio. Non è tuttavia vietato, nei limiti di cui in particolare all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che il Comitato dei Fondatori deliberi per i componenti del Consiglio di Gestione compensi purchè proporzionati a specifiche competenze e responsabilità assunte nell'ambito di un mandato.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto infra riportato, il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli indirizzi, piani e progetti approvati dal Comitato dei Fondatori.

7.3) il Presidente ed il Vice-Presidente, disciplinati dall'art. 14 dello statuto, rispettivamente nominati in persona di **GUERRA CRISTINA** e di **MAZZONCINI GIOVANNI**;

7.4) l'Organo di controllo, cui compete anche la funzione di revisione legale dei conti, disciplinato dagli artt. 15 e 16 dello statuto, nominato in persona del dottor

PAOLO GHIDONI nato a Brescia il 12 maggio 1974, residente in Cellatica (Bs) Via Predelli n. 22, con studio in Brescia via Bruni n. 26, codice fiscale GHD PLA 74E12 B157D, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 1663 ed al Registro dei Revisori Legali al n. 138209 (in forza di G.U. n. 88 in data 8.11.2005);

il quale durerà in carica 3 (tre) anni e sarà rieleggibile.

Il compenso annuo dell'organo di controllo è definito in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) annui per ogni anno del mandato in conformità alle tariffe professionali vigenti.

8) I Fondatori convengono che la Fondazione non sarà per il momento dotata né di Comitato Scientifico né di Direttore Generale; ove nel corso della vita della Fondazione l'organo competente ritenesse opportuna la nomina, tali organi facoltativi sono già disciplinati rispettivamente dall'art. 17 ed dall'art. 18 dello statuto infra riportato.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. È costituito, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore che assume la forma giuridica di Fondazione, denominato

"FONDAZIONE EQUILIBRI - ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE"

Articolo 2 - Sede - durata - ambito territoriale di operatività

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Brescia.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Gestione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

2. La Fondazione ha durata indeterminata.

3. La Fondazione opera nell'ambito territoriale nazionale e sovranazionale.

Articolo 3 - Finalità e attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione opera gratuitamente nel settore della beneficenza e si propone di svolgere prevalentemente le attività previste all'articolo 5, D.Lgs. 117/2017, lett. u) e s.m.i., di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 37 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., con particolare attenzione agli ambiti dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura e della ricerca, del benessere, dell'ambiente e della sostenibilità, delle pari opportunità, della divulgazione di tecniche e sistemi per lo sviluppo delle comunità sociali svantaggiate nei rispettivi territori.

La Fondazione potrà altresì operare a titolo gratuito direttamente in altri ambiti ed attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. quali:

- * interventi e servizi sociali [lett. a)];
- * prestazioni socio-sanitarie [lett. c)];
- * educazione, istruzione e formazione professionale [lett. d)];
- * interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio [lett. f)];
- * formazione universitaria e post-universitaria [lett. g)];
- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h)];
- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [lett. i)];
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [lett. l)];
- * cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni [lett. n)];
- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [lett. p)];
- * alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [lett.

q)]];

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [lett. r)];

* agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [lett. s];

* promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [lett. v)];

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [lett. w)];

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [lett. z)].

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4 - Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in quanto integrative delle stesse, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

2. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale e per la sua attuazione, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) promuovere la raccolta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del fondo di dotazione e al fondo di gestione - a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

b) assistere coloro che intendono donare e sensibilizzare alla cultura del dono e promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore di progetti ed iniziative di utilità sociale per le finalità della Fondazione;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via esemplificativa, l'acquisto a qualsiasi titolo di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il

raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;

e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e/o borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e divieto

distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, che devono essere comunque destinati alle attività benefiche a fini sociali nel rispetto degli scopi della Fondazione.

Articolo 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito da conferimenti in denaro dei Fondatori;

b) dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri soggetti con espressa destinazione a incremento del patrimonio di dotazione;

c) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi

titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto con espressa destinazione a incremento del patrimonio di dotazione;

d) da lasciti ed elargizioni effettuate da Enti pubblici o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio di dotazione;

e) dalle rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione che con delibera del Consiglio di Gestione, siano destinati a incrementare il patrimonio.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

3. La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti del patrimonio disponibile preservando il fondo di gestione; l'assunzione di finanziamenti è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti nei limiti di legge e in conformità ai principi di prudente gestione enunciati nello statuto.

4. La Fondazione gestisce il proprio patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre proprie attività, anche mediante l'istituzione di fondi con destinazione filantropica vincolata, ovvero può affidarne la gestione a intermediari abilitati e, nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447 bis e seguenti del c.c. ove sussistano i presupposti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

5. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti principi:

a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;

b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Articolo 7 - Finanziamento delle attività e destinazione delle rendite

1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente dal fondo di gestione costituito da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e in particolare:

- dai contributi in qualsiasi forma versati dai Fondatori e/o da soggetti terzi;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private.

2. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

3. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella destinazione e nelle modalità di erogazione gratuita di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

4. In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio di Gestione sulla base di:

- a. indirizzi strategici e obiettivi da perseguire;
 - b. priorità e strumenti di intervento;
 - c. settori, ambiti e aree geografiche di intervento;
- materie ed ambiti la cui annuale individuazione è di competenza del Comitato dei Fondatori;
- d. ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.

5. La Fondazione sceglierà autonomamente i progetti da sostenere e i soggetti con cui collaborare.

6. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Volontari

1. La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono

attività in favore della Fondazione o dei progetti della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

3. Non possono coesistere nella stessa persona la posizione di volontario e quella di prestatore di lavoro o d'opera retribuito.

4. I volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

5. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

Articolo 9 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

3. Il bilancio è predisposto e approvato dal Consiglio di Gestione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio di Gestione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

4. Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 10 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

2. Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 11 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- * il Comitato dei Fondatori;
- * il Consiglio di Gestione;
- * il Presidente ed il Vice-Presidente;
- * l'Organo di controllo/Revisione legale dei conti.

2. Ad eccezione del Comitato dei Fondatori, le cariche sociali sono elettive, hanno durata di massimo 5 (cinque) anni, possono essere riconfermate e loro eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato dell'organo decadono allo scadere del medesimo.

3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per

il Direttore generale, ove nominato, e i componenti l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata all'atto della nomina, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Non è tuttavia vietato, sempre nei limiti di cui in particolare all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., che il Comitato dei Fondatori deliberi per i componenti del Consiglio di Gestione compensi purchè proporzionati a specifiche competenze e responsabilità assunte nell'ambito di un mandato.

Articolo 12 - Comitato dei Fondatori

1. Il Comitato dei Fondatori, che è l'organo di indirizzo della Fondazione, è costituito dai primi fondatori (MAZZONCINI RENATO, GUERRA CRISTINA, MAZZONCINI ROBERTO, MAZZONCINI GIOVANNI e MAZZONCINI JACOPO) nonché dai soggetti - persone fisiche e/o giuridiche - che, successivamente, potranno essere riconosciuti quali Fondatori/membri del Comitato e individuati come meglio infra precisato.

I nuovi membri del Comitato dei Fondatori potranno alternativamente:

- a) essere proposti/presentati o individuati come tali dai primi fondatori MAZZONCINI RENATO e GUERRA CRISTINA anche mediante mera designazione in forma scritta (anche testamentaria);
- b) essere accettati dal Comitato dei Fondatori e contribuire al patrimonio della Fondazione con una somma non inferiore a quella definita a tal fine dal Comitato dei Fondatori;
- c) essere accettati dal Comitato dei Fondatori per aver operato con meriti rilevanti e riconosciuti in uno degli ambiti in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

Sono riconosciuti di diritto come membri del Comitato i discendenti in linea retta dei primi fondatori, al compimento della maggiore età.

I Fondatori, anche se designati successivamente alla costituzione della Fondazione, detengono la loro carica a vita o per tutta la loro durata nel caso di enti, fatti salvi la revoca, il recesso ovvero le dimissioni, o la sopravvenuta incapacità anche solo naturale per le persone fisiche e, per gli enti, la loro messa in liquidazione o l'apertura di procedura concorsuale o della crisi.

In caso di morte di tutti i Fondatori e/o in assenza di successori o di designati graditi o che accettino il subentro si procederà alla cooptazione di tre Fondatori.

Ciò sarà effettuato dal Presidente del Consiglio di Gestione che li individuerà nelle categorie di cui sopra alla lettera c) e in mancanza anche di quest'ultimo dal Presidente del Tribunale di Brescia a richiesta dell'Organo di controllo.

2. Il Comitato dei Fondatori determina gli indirizzi ed i

programmi e progetti d'intervento dell'ente su base annuale, vigila sulla realizzazione e sul perseguimento e l'attuazione degli stessi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione e fornisce pareri agli altri organi della Fondazione.

A tal fine i suoi membri hanno facoltà di presenziare alle riunioni degli altri organi.

3. Il Comitato dei Fondatori si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e ogni volta che ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno 2/5 (due quinti) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve (due giorni). La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

5. Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito in riunione quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, fatti salvi i quorum rafforzati per le materie di cui al successivo punto 6. lettere f) e g), per le quali il Comitato è validamente costituito e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

6. Il Comitato dei Fondatori ha in particolare i seguenti compiti:

- a) elegge, al suo interno, il Presidente della Fondazione;
- b) nomina i membri del Consiglio di Gestione, assegnando loro le cariche di Vice-presidente, Segretario e Tesoriere;
- c) nomina il o i membri dell'Organo di controllo della Fondazione;
- d) nomina i membri del Comitato Scientifico su proposta del Consiglio di Gestione;
- e) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio di Gestione e, ove necessario, il bilancio sociale;
- f) delibera eventuali modifiche statutarie compatibili con gli scopi dell'ente;
- g) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 13 - Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione, organo di amministrazione dell'ente, è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero minimo di due e massimo di dieci altri membri, nominati dal Comitato dei Fondatori e scelti, preferibilmente, all'interno del Comitato stesso; non vi sono limiti al rinnovo della carica.

2. Si applica l'articolo 2382 Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

3. Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli indirizzi, piani e progetti approvati dal Comitato dei Fondatori.

In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

a) realizzare il programma di intervento per l'attuazione degli indirizzi ricevuti e degli scopi della Fondazione, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

b) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi di ogni natura ed alla loro qualificazione patrimoniale;

c) proporre al Comitato dei Fondatori la nomina del Comitato Scientifico;

d) predisporre la proposta di bilancio di esercizio e, ove necessario, del bilancio sociale da sottoporre al Comitato dei Fondatori per l'approvazione, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, e curare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017;

e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina di un Direttore Generale, se ritenuto opportuno nonché di responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

f) curare la tenuta dei libri sociali;

g) gestire rapporti di lavoro e/o di volontariato;

h) eseguire puntualmente gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

4. Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio di Gestione è generale salve le limitazioni stabilite in sede di nomina, che tuttavia non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta della metà più uno dei suoi altri componenti. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve (due giorni). La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.

6. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la

presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente purché siano presenti e votanti più di due membri.

7. L'ingiustificata assenza di un componente del Consiglio di Gestione a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 14 - Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Comitato dei Fondatori e scelto tra i suoi membri.

2. Il Presidente presiede il Comitato dei Fondatori e il Consiglio di Gestione della Fondazione.

3. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando e revocando avvocati e procuratori;

c) può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla delibera dell'Organo competente nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

4. Il Presidente può altresì delegare a membri del Consiglio di Gestione e/o al Direttore generale, ove nominato e previo parere favorevole del Consiglio di Gestione, il compimento di singoli atti o categorie di atti determinandone poteri e facoltà di rappresentanza.

5. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e la firma del Vice-Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

7. In caso di dimissioni, incapacità o cessazione - per qualsiasi causa - assume la carica di Presidente il Vice-Presidente, ove nominato, sino alla nomina del nuovo Presidente da parte del Comitato dei Fondatori.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. Il Comitato dei Fondatori provvede alla nomina di un Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, costituito da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e 2 (due) supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c..

2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

4. L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione;

c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;

d) esamina le proposte di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed eventualmente di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa;

e) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

f) al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., può esercitare, su decisione del Comitato dei Fondatori, la funzione di revisione legale dei conti;

g) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

h) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo.

Articolo 16 - Organo di Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Revisione legale dei conti della Fondazione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. ovvero qualora il Comitato dei Fondatori lo ritenga opportuno.

2. In caso di nomina, è costituito da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 17 - Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico, se nominato, è l'organo di

consulenza tecnico-scientifica di cui si può avvalere la Fondazione per raggiungere gli scopi statutari.

2. È composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dal Comitato dei Fondatori su proposta del Consiglio di Gestione, che individua tra questi il Presidente.

3. È composto da persone particolarmente esperte nelle materie e nelle problematiche inerenti ai settori in cui la Fondazione svolge la propria attività al fine di coadiuvare gli organi di indirizzo e gestione della Fondazione nell'attuazione degli scopi dell'ente stesso e dei programmi annuali.

4. Le adunanze del Comitato Scientifico sono convocate dal suo Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario e/o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi a tutti i componenti almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con idoneo mezzo di comunicazione, anche telematico, di cui sia certo l'avvenuto recapito al destinatario.

Articolo 18 - Direttore generale

1. Il Direttore generale, ove nominato dal Consiglio di Gestione, è il responsabile amministrativo della Fondazione.

2. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Gestione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Presidente della Fondazione, cui competono il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

3. Possono inoltre essere delegati al Direttore generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Comitato dei Fondatori o dal Consiglio di Gestione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dalla Fondazione volti al conseguimento dei propri scopi nonché agli adempimenti di carattere legale ed amministrativo.

Articolo 19 - Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche in assenza di convocazione formale, ove presenti e informati tutti i componenti dell'organo e, in ogni caso anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di

verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'organo collegiale o, in caso di sua assenza od impedimento, da altra persona designata a maggioranza.

3. Le funzioni di Segretario della riunione sono svolte da persona designata dal Presidente, salvi i casi nei quali sia necessaria la verbalizzazione notarile.

4. Delle riunioni è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal Segretario verbalizzante.

Articolo 20 - Foro competente

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Brescia.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Articolo 22 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Comitato dei Fondatori.

2. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., ovvero di altro ufficio individuato dalla normativa *pro tempore* vigente, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in altri enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23 - Disposizioni finali

1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. Il Comitato dei Fondatori può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina

degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 24 - Rinvio alla legge

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Accettazione carica

Ciascuno dei nominati componenti del Consiglio di Gestione dichiara di accettare la carica conferita e che al riguardo non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza e delega il notaio rogante ai conseguenti adempimenti pubblicitari presso il RUNTS.

I comparenti attestano che il dottor Paolo Ghidoni, nominato organo di controllo e revisore legale, ha prima d'ora dichiarato di accettare la carica conferita e che al riguardo non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza.

Deleghe

* Il Presidente e legale rappresentante della Fondazione potrà apportare al presente atto costitutivo ed allo statuto le modifiche ed integrazioni, non sostanziali e non inerenti gli elementi costitutivi essenziali della Fondazione, che fossero eventualmente richieste ai fini del riconoscimento della Fondazione quale ente filantropico del Terzo Settore.

* Il notaio rogante è delegato al deposito del presente atto presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente ai sensi e nei termini previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, nella sezione c) Enti filantropici.

Dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli della rilevanza anche penale del proprio comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i., dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto sono stati richiesti dal notaio rogante anche ai fini degli adempimenti previsti dal citato Decreto Legislativo e s.m.i. e che dette informazioni e dati sono veritieri ed aggiornati.

Spese

Le spese per la costituzione della Fondazione sono assunte a proprio carico dalla Fondazione con provvista fornita come sopra indicato.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto ai comparenti alla presenza delle testimoni ed essi hanno dichiarato di approvarlo per cui con me e con le testimoni lo sottoscrivono alle ore 17.29.

Consta di sei fogli di cui sono scritte venti intere facciate e sin qui della ventunesima.

F.to Renato Mazzoncini
F.to Cristina Guerra
F.to Roberto Mazzoncini
F.to Giovanni Mazzoncini
F.to Jacopo Mazzoncini
F.to Angela Straini
F.to Silvia Cossa
F.to Camilla Barzellotti